SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 settembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Decreti ministeriali relativi alla liquidazione del patrimonio ed alla approvazione dei bilanci finali di liquidazione delle gestioni liquidatorie di vari enti.

Decreti ministeriali relativi alla chiusura delle gestioni liquidatorie di vari enti.

98A7879-98A7880

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 157

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1998.

Revisione della misura della commissione spettante ai concessionari per la riscossione dei versamenti unitari.

98A8118

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 1998.

Sospensione di un amministratore dalla carica di deputato della regione siciliana.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa in data 3 luglio 1998 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo nei confronti del sig. Francesco Canino, deputato della regione siciliana, per il reato previsto dagli articoli 110, 416-*bis,* commi IV, VI, del codice penale;

Vista la comunicazione in data 9 luglio 1998, numero 8-Ris-2 A2, del commissario dello Stato nella regione siciliana;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig. Francesco Canino;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentito il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Francesco Canino è sospeso dalla carica di deputato della regione siciliana a decorrere dalla data del 3 luglio 1998.

Roma, 31 agosto 1998

Il Presidente: PRODI

98A8145

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 settembre 1998.

Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpite dall'evento sismico iniziato il 9 settembre 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 9 settembre 1998 una serie di eventi sismici di forte intensità hanno colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza, causando la perdita di vite umane e gravi danni alle infrastrutture pubbliche ed ai beni di proprietà privata;

Considerato, altresì, che la natura dell'evento e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari e urgenti;

Ritenuta l'esigenza di fronteggiare tale situazione di emergenza e determinandone la durata e l'estensione territoriale;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nella riunione dell'11 settembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento calamitoso di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
NAPOLITANO

98A8164

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1998.

Modalità di versamento delle ritenute operate in Valle d'Aosta in applicazione dell'art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visti gli articoli 23, primo comma, 26, secondo comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con i quali si stabilisce, rispettivamente, che i sostituti di imposta devono operare una ritenuta d'acconto all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, che le Poste italiane e le banche devono altresì operare una ritenuta sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti ai depositanti e ai correntisti e che, infine, le amministrazioni dello Stato devono effettuare, all'atto del pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro dipendente, una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i quali si stabilisce che le imposte trattenute per ritenuta diretta sono pagate secondo le modalità previste dalle norme sulla contabilità generale dello Stato, e che le ritenute alla fonte di cui agli articoli 23, primo comma, e 26, secondo comma, del citato decreto n. 600, sono pagate, rispettivamente, mediante versamento diretto al concessionario della riscossione competente ovvero, per quanto riguarda le ritenute operate dalle Poste italiane e dalle banche ai sensi del predetto art. 26, mediante versamento diretto alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

Vista la legge 26 novembre 1981, n. 690, recante le norme di revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta e in particolare l'art. 6, con il quale si stabilisce che la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del citato decreto n. 600, comprese quelle effettuate dalle amministrazioni indicate nell'art. 29 dello stesso decreto n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nell'ambito del territorio regionale, nonché la quota di nove decimi del gettito delle ritenute effettuate sui trattamenti pensionistici corrisposti in Valle d'Aosta ancorché affluite fuori della regione, devono essere devoluti alla regione stessa;

Visto lart. 6 della predetta legge n. 690, con il quale si dispone che anche la quota di nove decimi del gettito delle ritenute alla fonte di cui all'art. 26, secondo comma, del già citato decreto n. 600, relative ad interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositanti e correntisti da uffici postali e da sportelli di banche operanti nella regione, deve essere devoluto alla regione Valle d'Aosta;

Considerato che con i commi 4 e 6 del citato art. 6 della legge n. 690, si stabilisce che le amministrazioni dello Stato, nonché le Poste italiane e le banche, ai fini della devoluzione della quota spettante alla regione, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferentesi, rispettivamente, alle quote del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23, e dell'art. 26, secondo comma, del più volte citato decreto n. 600;

Ritenuta la necessità di provvedere separatamente al versamento e alla contabilizzazione delle ritenute alla fonte riscosse al di fuori della regione Valle d'Aosta, di competenza in tutto o in parte della predetta regione, nonché delle stesse ritenute di competenza dell'erario;

Ritenuto che le amministrazioni dello Stato, nonché le Poste italiane e le banche, devono contabilizzare, per ciascun anno, l'importo delle somme corrisposte nell'ambito del territorio regionale e riferentesi, rispettivamente, alla quota del gettito delle ritenute operate ai sensi dell'art. 23 e dell'art. 26, secondo comma, del decreto n. 600;

Considerato che occorre dare attuazione a quanto disposto dal citato art. 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690;

Visti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevedono l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte liquidate in base ad accertamento;

Visto l'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, con il quale si dispone che i possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione presentando apposite dichiarazioni dei redditi ai soggetti eroganti i redditi stessi, e che i sostituti di imposta devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio rispetto alle rienute di acconto operate e ai versamenti di acconto effettuati per l'anno di imposta cui la dichiarazione si riferisce;

Considerato che è necessario integrare il decreto ministeriale 19 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1993, istituendo nuovi codici-tributo per permettere il versamento delle imposte dovute, distinguendo le somme che devono affluire alla regione da quelle di competenza dell'erario;

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1998, con il quale è approvato il modello di versamento unitario da utilizzare dai contribuenti titolari di partita IVA, in sostituzione della modulistica di conto fiscale prevista dai decreti ministeriali 30 dicembre 1993;

Visti l'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

1. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali e commerciali nonché gli enti previdenziali, non domiciliati fiscalmente in Val d'Aosta, ma con stabilimenti, impianti e uffici periferici situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti, impianti e uffici periferici predetti, utilizzando i seguenti codici-tributo:

1920 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Valle d'Aosta»;

1921 denominato: «emolumenti arretrati - impianti in Valle d'Aosta»;

1906 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Valle d'Aosta»;

1914 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - impianti in Valle d'Aosta»;

1916 denominato: «conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - impianti in Valle d'Aosta»;

1961 denominato: «ritenute oggetto di sospensione - impianti in Valle d'Aosta».

2. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale escluse la Sicilia e la Sardegna, devono versare le ritenute di cui al predetto art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i codici-tributo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 3 marzo 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1993, che di seguito si elencano, provvedendo alla modifica delle relative legende:

1301 denominato: «retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

1302 denominato: «emolumenti arretrati - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

1303 denominato: «emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

1312 denominato: «indennità per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

1313 denominato: conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

1360 denominazione: «ritenute oggetto di sospensione - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni».

3. Le ritenute sui trattamenti pensionistici di cui all'art. 6, primo comma, della legge 26 novembre 1981, n. 690, corrisposti in Valle d'Aosta, ancorché affluite fuori regione, sono versate dal sostituto di imposta utilizzando il codice-tributo 1920, al fine di assicurare alla regione la quota di gettito spettante.

Art. 2.

1. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali nonché gli enti previdenziali e uffici periferici non domiciliati fiscalmente in Valle d'Aosta, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della regione, devono versare gli importi relativi all'IRPEF dovuta dai dipendenti che prestano la loro opera negli stabilimenti, impianti ed uffici periferici predetti e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i seguenti codici-tributo:

4932 denominato: «IRPEF a saldo trattenuta del sostituto di imposta - impianti in Valle d'Aosta»;

4933 denominato: «IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Valle d'Aosta»;

4916 denominato: «IRPEF di importo minimo trattenuta dal sostituto di imposta - impianti in Valle d'Aosta».

2. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Valle d'Aosta e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale escluse la Sicilia e la Sardegna, devono versare gli importi relativi alle imposte dovute dai dipendenti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione e che hanno fruito dell'assistenza fiscale presentando il mod. 730, utilizzando i codici-tributo di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 10 agosto 1993, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 226 del 25 settembre 1993, che di seguito si elencano, provvedendo alla modifica delle relative legende:

4331 denominato: «IRPEF a saldo trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

4330 denominato: «IRPEF in acconto trattenuta dal sostituto di imposta - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni»;

4315 denominato: «IRPEF di importo minimo di trattenuta del sostituto di imposta - Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta - impianti fuori delle regioni».

Art. 3.

1. È istituito il codice-tributo 1928, denominato: «interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche operanti nella Valle d'Aosta ai correntisti» per il versamento al concessionario della riscossione ovvero alla banca delegata, delle ritenute operate ai sensi dell'art. 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai correntisti da sportelli di banche operanti nella regione Valle d'Aosta.

2. È istituito il codice-tributo 1328, denominato «interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta a correntisti di sportelli operanti fuori regione» per il versamento al concessionario della riscossione ovvero alla banca delegata, delle ritenute di cui al comma 1 sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai correntisti da sportelli di banche operanti fuori della regione Valle d'Aosta.

Art. 4.

1. Le riscossioni effettuate con i codici-tributo di cui all'art. 1, comma 1, devono affluire al capitolo 1023, art. 25, per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di nove decimi ad essi spettanti.

2. Le riscossioni effettuate con i codici-tributo di cui all'art. 1, comma 2, e all'art. 2, comma 2, devono affluire al capitolo 1023, art. 21.

3. Le riscossioni effettuate con i codici-tributo di cui all'art. 2, comma 1, devono affluire, per le somme di cui ai codici 4932 e 4916, al capitolo 1023, art. 26 e per le somme di cui al codice 4933, all'art. 27 dello stesso capitolo 1023.

4. Le riscossioni effettuate con il codice-tributo 1928, di cui all'art. 3, comma 1, devono affluire al capitolo 1026, art. 26, per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta di nove decimi ad essa spettanti, mentre le riscossioni effettuate con il codice-tributo 1328, di cui all'art. 3, comma 2, devono affluire all'art. 5 del capitolo 1026.

Art. 5.

1. Le amministrazioni dello Stato di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, contabilizzano separatamente, per ciascun anno, le ritenute operate sui compensi e sulle altre somme dovute dai percipienti che prestano la loro attività presso stabilimenti o uffici ubicati nella regione Valle d'Aosta. Con decreto del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica saranno stabilite le modalità per la successiva devoluzione alla regione della propria quota di spettanza.

2. Le Poste italiane e le banche contabilizzano e versano separatamente, alla coesistente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, per ciascun anno, le ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti ai depositari e ai correntisti da uffici postali e da sportelli di banche operanti nella regione Valle d'Aosta nonché, per quanto riguarda le banche, quelle operate sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti da sportelli di banche domiciliate fiscalmente in Valle d'Aosta ai correntisti di sportelli operanti fuori della regione. Le somme di cui al presente comma vanno imputate, rispettivamente, al capitolo 1026, art. 26, istituito anche per le riscossioni effettuate con il codice-tributo 1928 e all'art. 5 dello stesso capitolo istituito anche per le riscossioni effettuate con il codice-tributo 1328. Il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvederà per l'attribuzione alla regione Valle d'Aosta dei nove decimi del gettito del capitolo 1026, art. 26.

Art. 6.

1. Per le ritenute alla fonte di cui al presente decreto, non versate spontaneamente, il competente ufficio finanziario deve utilizzare gli stessi codici-tributo previsti dai precedenti articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1998

Il direttore generale del Dipartimento delle entrate
ROMANO

Il Ragioniere generale dello Stato
MONORCHIO

98A8057

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° settembre 1998.

Determinazione delle attività rientranti nella prestazione di servizi di pagamento.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito «testo unico»), emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

Visto l'art. 106, comma 4, lettera *a)*, del testo unico, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, specifica il contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle medesime attività nei confronti del pubblico;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1994, n. 170, emesso in applicazione del suddetto art. 106, comma 4, lettera *a)*, del testo unico;

Ravvisata l'esigenza di adeguare le disposizioni relative all'attività di emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso fornitore;

Tenuto conto del parere del comitato istituito ai sensi del decreto del Ministro del tesoro n. 209538 in data 8 giugno 1993 per la risoluzione delle problematiche connesse all'applicazione del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio dei cambi ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico;

Decreta:

Il decreto del 6 luglio 1994, indicato in premessa, è cosi integrato:

nell'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:

a) recupero crediti;

b) trasporto e consegna di valori;

c) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso;

d) emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito utilizzabili esclusivamente presso lo stesso».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A8146

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 agosto 1998.

Scioglimento della società cooperativa «E. Gianturco», in Potenza.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400 e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) società cooperativa «E. Gianturco», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Sivilia Giuseppe in data 28 aprile 1950, registro società n. 302 del tribunale di Potenza, BUSC n. 373.

Potenza, 18 agosto 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A8079

DECRETO 2 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile non comportano peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 23 luglio 1998;

Decreta:

Le società coperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Del Reduce» a responsabilità limitata, con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita per rogito notaio Parisella Francesco in data 29 settembre 1946, rep. n. 777, BUSC n. 367/22566;

2) società cooperativa mista «Borgo Piave anni 80» - cooperativa di lavoro per i servizi socio-culturali a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Mario Orsini in data 24 febbraio 1982, rep. n. 179470, registro società n. 7583; BUSC n. 2028/189736;

3) società cooperativa mista «Ateco agricola trasformazione e commercio» a responsabilità limitata, con sede in Castelforte (Latina), costituita per rogito notaio Errica Ernesta Grimaldi in data 20 maggio 1982, rep. n. 175, registro società n. 7736; BUSC n. 2050/191592;

4) società cooperativa mista «Artigiana di garanzia tra artigiani pontini» a responsabilità limitata, con sede in Latina, costituita per rogito notaio Antonio Alfonsi in data 20 marzo 1985, rep. n. 18478, registro società n. 10128; BUSC n. 2301/209790;

5) società cooperativa agricola «La Futura» a responsabilità limitata, con sede in Fondi (Latina), costituita per rogito notaio Antonio Schettino in data 9 agosto 1986, rep. n. 17808, registro società n. 11848; BUSC n. 2518/221859;

6) società cooperativa mista «Pontina lavori» a responsabilità limitata, con sede in Pontinia (Latina), costituita per rogito notaio Raffaella Mandato in data 25 febbraio 1987, rep. n. 40147, registro società n. 12662; BUSC n. 2591/226809;

7) società cooperativa agricola «Azzurra import-export» a responsabilità limitata, con sede in Terracina (Latina), costituita per rogito notaio Annamaria Fiore in data 29 dicembre 1986, rep. n. 4610, registro società n. 12862; BUSC n. 2646/230214.

Latina, 2 settembre 1998

Il direttore: D'INCERTOPADRE

98A8124

DECRETO 2 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Siepe», a responsabilità limitata, in Gaeta.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art 2544 del codice civile,
Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;
Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Decreta:

La società coperativa edilizia «La Siepe», a responsabilità limitata, con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito notaio Grimaldi Errica Ernesta, in data 15 luglio 1985, rep. n. 4077, registro società n. 10522; B.U.S.C. 2362/213223, è sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile, e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Latina, 2 settembre 1998

Il dirigente: D'INCERTOPADRE

98A8125

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 6 agosto 1998.

Rettifica all'elenco degli interventi selezionati, indicati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 19 novembre 1997, concernente le risorse alle aree depresse di cui alla legge 23 maggio 1997, n. 135.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed in particolare l'art. 19, comma 5, che istituisce un apposito «Fondo» al quale affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, che demanda, fra l'altro, al CIPE la ripartizione dei ricavi di mutui contratti dal Ministero del tesoro che affluiscono al suddetto «Fondo»;

Vista la delibera 29 agosto 1997 (deliberazione n. 175/97), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 25 ottobre 1997, con la quale il CIPE ha provveduto al riparto delle risorse aree depresse, anno 1997, come sopra specificate;

Visto, in particolare, il punto 4 (ulteriori assegnazioni) della suddetta delibera CIPE che dispone, fra l'altro, l'assegnazione al Ministero dei lavori pubblici della somma di lire 700 miliardi per il raggiungimento degli obiettivi posti dalla delibera medesima;

Considerato che, nell'ambito delle risorse assegnate, sono stati individuati, a seguito di concertazione coordinata dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, gli interventi che presentano carattere di priorità e che rispondono, altresì, ai criteri fissati dal punto 4.2 della citata delibera CIPE del 24 agosto 1997;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1997 con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse assegnate al Ministero dei lavori pubblici con la citata delibera CIPE;

Tenuto conto che, tra gli interventi ammessi a finanziamento risulta inserito il progetto denominato «Puglia - Porto di Brindisi - realizzazione nuovo banchinamento S. Apollinare ai fini della contin. S. Levante/c Morena»;

Considerato che il progetto sopracitato, sia pure originariamente individuato, non risultava realizzabile nei tempi fissati dalla delibera CIPE e che, pertanto, in sostituzione dello stesso, era stato individuato altro intervento nella medesima area portuale, rispondente ai requisiti previsti dalla delibera CIPE, denominato: «completamento funzionale dello sporgente est del molo di costa morena, nonché dragaggio per l'approfondimento a − 14.00 dei fondali antistanti», per il quale, mediante apposita convenzione stipulata fra

l'Autorità portuale di Brindisi e questa Amministrazione - Ufficio genio civile opere marittime di Bari, era stata avviata la progettazione esecutiva, e che, su tale progetto sono stati acquisiti tutti i pareri degli organi consultivi tecnici nonché la documentazione prescritta dalla citata delibera CIPE ai fini dell'ammissibilità del progetto stesso al finanziamento in argomento;

Considerato pertanto che, nell'indicare i progetti da ammettere a finanziamento a valere sulle risorse assegnate a questo Ministero con la delibera CIPE 28 agosto 1997, l'intervento denominato: «Puglia - Porto di Brindisi - realizzazione delle opere previste nel P.R.P. di completamento funzionale dello sporgente est del molo costa morena, nonché dragaggio per l'approfondimento a quota −14.00 dei fondali antistanti - 1° stralcio - importo L. 36.000.000.000» è stato erroneamente indicato e, pertanto, approvato con la denominazione: «Puglia - Porto di Brindisi - realizzazione nuovo banchinamento S. Apollinare ai fini della contin. S. Levante/c Morena L. 36.000.000.000»;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla rettifica di quanto disposto con decreto ministeriale 19 novembre 1997;

Decreta:

Nell'elenco degli interventi selezionati di cui all'allegato l al decreto ministeriale 19 novembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 24 novembre 1997, è apportata la seguente rettifica:

dove è scritto: «Puglia - Porto di Brindisi - realizzazione nuovo banchinamento S. Apollinare ai fini della contin. S. Levante/c Morena», leggasi: «Puglia - Porto di Brindisi - opere previste nel piano regolatore portuale di completamento funzionale dello sporgente est del molo di cinta morena, nonché dragaggio a quota − 14 dei fondali antistanti».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 6 agosto 1998

Il Ministro: COSTA

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1998
Registro n. 2 Lavori pubblici, foglio n. 114

98A8058

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 26 maggio 1998.

Assegnazione della cassa integrazione guadagni straordinaria alle compagnie-imprese portuali per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1998.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1998 con il quale sono state assegnate, nell'ambito delle eccedenze di ciascuna dotazione organica, il numero dei lavoratori e dei dipendenti ciascuna compagnia-impresa portuale, compresa la compagnia carenanti del porto di Genova, da collocare in cassa integrazione straordinaria per il periodo 1° aprile-31 dicembre 1997;

Valutata la necessità di procedere all'assegnazione delle restanti unità per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1998, nell'ambito del contingente previsto dal citato art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 457 del 1997, tenuto conto dei parametri afferenti la situazione degli organici delle compagnie trasformate ai sensi dell'art. 21 della citata legge n. 84 del 1994, nonché delle giornate di mancato avviamento al lavoro e della media d'impiego mensile realizzata nel corso dell'anno 1997 e dei primi mesi del corrente anno;

Viste le comunicazioni effettuate al riguardo dalle competenti autorità portuali, autorità marittime e dalle compagnie-imprese portuali;

Ritenuto che l'applicazione non corretta delle norme sulla cassa integrazione e delle disposizioni contenute nel presente decreto dà luogo all'adozione dei provvedimenti previsti nei confronti dei trasgressori, ferme restando le eventuali responsabilità penali;

Visto il decreto di delega in data 23 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle unità da collocare in cassa integrazione guadagni straordinaria è attribuito secondo quanto specificato nell'unita tabella, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La vigilanza in ordine alla fruizione del presente istituto è espletata dall'Ispettorato provinciale del lavoro e dalla sede provinciale dell'INPS, su loro iniziativa o dietro richiesta di questo Ministero, dell'autorità portuale e, laddove non istituita, dell'autorità marittima.

L'eventuale assunzione di nuovo personale da parte degli organismi di cui all'art. 1 dà luogo alla perdita del beneficio previsto a loro favore nella suddetta tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 1998

p. *Il Ministro:* GIURGOLA

DECRETO 11 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» dell'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata «Free Fall 600».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Viste le regole 30, 41, 44, 45, e 46 del cap. III della convenzione Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la sezione 6 della parte 1 della risoluzione IMO A.689(17) del 6 novembre 1991, come emendata dalla risoluzione MSC.54(66) del 30 maggio 1996 e dalle «Norme per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio del RINA»;

Viste l'istanza in data 14 maggio 1998 della Taimar R.I.E. S.a.s., con sede a Milano, viale E. Stefini, 3 nella qualità di agente della ditta Umoe Schat Harding a.s., con sede a Rosendal in Norvegia, costruttrice dell'imbarcazione F.F. 600, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» secondo la risoluzione Solas 74 ed emendamenti IMO A.689(17) adottata il 6 novembre 1991;

Vista il rapporto n. 96-DG-117-TA in data 30 aprile 1998 del Registro italiano navale - Direzione generale di Genova - con il quale a seguito di verifiche tecniche eseguite, il predetto ente tecnico ha espresso parere favorevole, al fine dell'emissione del presente decreto che riconosca la rispondenza dell'imbarcazione di salvataggio alla risoluzione IMO A.689(17);

Decreta:

Art. 1.

L'imbarcazione di salvataggio completamente chiusa del tipo a caduta libera denominata «F.F. 600» è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione Solas 74 come emendata e dalla sezione 5, parte seconda, della risoluzione IMO A.689(17) del 6 novembre 1991 e dalle norme R.I.Na per la costruzione, il collaudo e l'installazione dei mezzi di salvataggio.

Art. 2.

Ciascun esemplare dell'imbarcazione tipo «Free Fall 600» dovrà essere marcato in modo chiaro, indelebile e permanente con i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale dell'imbarcazione: Free Fall 600;

data di fabbricazione;

portata: 20 persone;

numero di serie;

altezza massima di caduta: 12,5 mt.;

angolo d'inclinazione della rampa sul piano orizzontale: 35°;

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione» ai sensi della Solas 74 (83) e risoluzione IMO A.689 (17).

Art. 3.

L'imbarcazione dovrà essere fornita all'acquirente con le istruzioni per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74(83), come emendata.

Il materiale oggetto del presente decreto è soggetto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla regola 5 del cap. III della convenzione sopracitata, della sezione 5, parte seconda, della risoluzione IMO A.689(17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8059

DECRETO 11 agosto 1998.

Dichiarazione di «Tipo approvato» della gru per imbarcazione a caduta libera tipo «NFF13» fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 132 in data 8 giugno 1994;

Vista la regola 48.4 del cap. III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare Solas 74(83), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Vista la risoluzione A.689(17) adottata dall'assemblea IMO il 6 novembre 1991;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni in legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Vista la domanda in data 18 maggio 1998 della società Tecnimpianti S.p.a., con sede a Termini Imerese (Palermo) presso la strada consortile Fiume Torto, intesa ad ottenere la dichiarazione di «Tipo approvato» per la gru per imbarcazione a caduta libera tipo «NFF13»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale - Direzione generale di Genova, hanno avuto esito positivo come da relazione tecnica trasmessa con foglio STR/010210/GCO in data 6 marzo 1998;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata di «Tipo approvato» la gru per imbarcazione a caduta libera tipo «NFF13», fabbricata dalla società Tecnimpianti S.p.a., sopracitata.

La predetta gru dovrà essere costruita in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Su ciascun esemplare dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale della gru: «NFF13»;

carico di lavoro totale (CL = 130 kN);

marchio «Tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione», ai sensi della Solas 74(83) e risoluzione IMO A.689(17);

numero e data del presente decreto d'approvazione.

Art. 2.

Il fabbricante della gru dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del cap. III della Solas 74, come emendata.

La predetta gru è soggetta alle verifiche ed ai controlli previsti dalle regole 5 e 48.1 del cap. III della convenzione sopracitata e della sezione 6, parte seconda, della risoluzione IMO A.689 (17).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A8060

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 settembre 1998.

Modificazione al decreto ministeriale 28 luglio 1998 recante: «Limitazione degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TENCOLOGICA

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1998 «Limitazione degli accessi al corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Considerata la necessità di modificare l'art. 2, comma 1, nella parte in cui è prevista la data delle prove di ammissione al predetto corso di laurea, poiché coincidente con la festività ebraica del Kippur;

Decreta:

È rettificata l'ultima frase dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 luglio 1998.

Le prove di esame si effettuano il 1° ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 11 settembre 1998

p. *Il Ministro:* GUERZONI

98A8147

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 luglio 1998.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 30 luglio 1998 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 30 luglio 1998

Il Presidente
VIOLANTE

Il segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 112/1998

OGGETTO: Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998.

Riunione di giovedì 30 luglio 1998, ore 8

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1, prima comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Visti i dati trasmessi dal consiglio regionale della Valle d'Aosta concernenti i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quel consiglio;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale della Valle d'Aosta del 31 maggio 1998 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

All'erogazione del contributo sopra indicato e dei relativi interessi bancari in favore degli aventi diritto si procederà una volta che l'anzidetto piano, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alla ripresa dei lavori parlamentari, sia divenuto definitivo.

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA DEL 31 MAGGIO 1998.

Partiti e movimenti politici	Voti	Contibuto (Lire)
Union Valdotaine/Unione Walser Valdostani U.W.V.-W.A.	33.887	68.538.375
Autonomistes - Autonomisti	10.045	20.316.581
Insieme E.Z./Federation Autonomiste CCD-CDU	7.986	16.152.137
Gauche Valdotaine - Democratici di Sinistra - PSE	6.457	13.059.648
Per la Valle d'Aosta con l'Ulivo	5.323	10.766.069
Forza Italia	5.089	10.292.790
	Totale contributo	139.125.600

98A7588

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 luglio 1998.

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 30 luglio 1998 ha approvato il piano di ripartizione del contributo dello Stato a partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 30 luglio 1998

Il Presidente
VIOLANTE

Il segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 113/1998

OGGETTO: Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998.

Riunione di giovedì 30 luglio 1998, ore 8

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 1, prima comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante: «Modifiche e integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 14 giugno 1993 concernente la popolazione legale della Repubblica in base al censimento del 20 ottobre 1991;

Visti i dati trasmessi dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia concernenti i risultati della consultazione elettorale per il rinnovo di quel consiglio;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia del 14 giugno 1998 è determinato nel prospetto allegato che fa parte integrante della presente delibera.

All'erogazione del contributo sopra indicato e dei relativi interessi bancari in favore degli aventi diritto si procederà una volta che l'anzidetto piano, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alla ripresa dei lavori parlamentari, sia divenuto definitivo.

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DEL 14 GIUGNO 1998.

Partiti e movimenti politici	Voti	Contibuto (Lire)
Forza Italia - CCD - Federazione di Centro	135.805	318.967.618
Lega Nord	114.186	268.190.689
Democratici di Sinistra	100.796	236.741.357
Alleanza Nazionale	87.768	206.142.262
Centro Popolare Riformatore	72.420	170.094.142
Partito della Rifondazione Comunista	44.488	104.489.757
Federazione dei Verdi	32.407	76.114.897
Unione Friuli	24.038	56.458.478
	Totale contributo	1.437.199.200

98A7589

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 30 luglio 1998.

Contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 21 giugno 1998 nel collegio n. 6 della circoscrizione Lombardia 1.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 30 luglio 1998 ha approvato il piano di ripartizione del contributo statale per il rimborso delle spese per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 21 giugno 1998 nel collegio n. 6 della circoscrizione Lombardia 1;

Visti gli articoli 2 e 6 del regolamento dei servizi e del personale;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 30 luglio 1998

Il Presidente
VIOLANTE

Il segretario generale
ZAMPINI

XIII LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 114/1998

OGGETTO: Contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 21 giugno 1998 nel collegio n. 6 della circoscrizione Lombardia 1.

Riunione di giovedì 30 luglio 1998, ore 8

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1 della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 21 giugno 1998 nel collegio n. 6 della circoscrizione Lombardia 1;

Visti il numero degli abitanti del sopra menzionato collegio elettorale e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica, ai fini della rivalutazione dell'indice di lire 800 per le elezioni suppletive svoltesi successivamente all'entrata in vigore della ricordata legge n. 309 del 1995;

Vista la comunicazione del servizio prerogative e immunità della Camera dei deputati in ordine ai risultati della sopra menzionata elezione suppletiva;

Viste le dichiarazioni di collegamento per il rimborso delle spese elettorali ovvero di accettazione della candidatuta rese dal candidato risultato eletto e da quello che ha conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati in data 26 luglio 1994;

Delibera:

Il piano di ripartizione del contributo statale per il rimborso delle spese elettorali sostenute per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati svoltasi il 21 giugno 1998 nel collegio n. 6 della circoscrizione Lombardia 1 è determinato secondo il prospetto allegato alla presente delibera di cui fa parte integrante e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* alla ripresa dei lavori parlamentari.

L'erogazione del contributo sopra indicato e dei relativi interessi bancari è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei conti e dei termini per la definitività del piano di ripartizione, alla presentazione della garanzia fidejussoria prevista dall'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994.

ALLEGATO

PIANO DI RIPARTIZIONE DEL CONTRIBUTO DELLO STATO AI PARTITI E MOVIMENTI POLITICI A TITOLO DI CONCORSO NELLE SPESE ELETTORALI SOSTENUTE PER L'ELEZIONE SUPPLETIVA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL 21 GIUGNO 1998. COLLEGIO UNINOMINALE N. 6 - CIRCOSCRIZIONE LOMBARDIA 1.

(Legge 10 dicembre 1993, n. 515, art. 9-*bis*)

Candidati		Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	Contributo (Lire)
PECORELLA Gaetano	Candidato eletto	16.647	Forza Italia, Alleanza Nazionale, Centro Cristiano Democratico, Pensionati, Polo per le Libertà	72.214.502
MATTIONI Angelo	Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti	9.171	Popolari - Unione Democratica - Liberali Repubblicani Socialisti - Per Prodi	39.783.697
	Totale voti	25.818	Totale contributo da erogare	111.998.199 (*)

(*) Importo risultante dalla moltiplicazione del numero degli abitanti del collegio elettorale, pari a 130.376, per l'indice di L. 859,04.

98A7590

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 14 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di coordinamento delle università del Lazio nella seduta del 12 giugno 1996 per l'inserimento nel piano triennale 1994-96;

Vista la nota di indirizzo inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 maggio 1998;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di ingegneria nella seduta del 16 luglio 1998;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 luglio 1998;

Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 luglio 1998;

Decreta:

Di istituire e attivare il corso di laurea in ingegneria medica proposto dalla facoltà di ingegneria in collaborazione con la facoltà di medicina e chirurgia secondo il seguente statuto:

Modifica di statuto

Art. A. — All'elenco delle lauree conferite dalla facoltà di ingegneria, come da art. 35 dello statuto vigente, è aggiunta la seguente:

d) corsi di laurea intersettoriali:

9) ingegneria medica.

Art. B. — La durata degli studi è di cinque anni.

Art. C. — Le annualità elencate di seguito sono rispettivamente obbligatorie per la facoltà e per il corso di laurea:

a) annualità comuni a tutti i corsi di laurea:

2 Ann. nel sett. sc. disc.	A02A	Analisi matematica
1 Ann. nel sett. sc. disc.	A01C	Geometria
1 Ann. nei sett. sc. disc.	A03X	Fisica matematica
	A01B	Algebra
	A01C	Geometria
	A02A	Analisi matematica
	A02B	Probabilità e statistica matematica
	A04A	Analisi numerica
2 Ann. nel sett. sc. disc.	B01A	Fisica generale
1 Ann. nel sett. sc. disc.	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
1 Ann. nel sett. sc. disc.	C06X	Chimica
1 Ann. nei sett. sc. disc.	H15X	Ingegneria economico gestionale
	I27X	Estimo

e) corsi di laurea intersettoriali;

annualità del corso di laurea in ingegneria chimica:

1 Ann. nel sett. sc. disc.	E05A	Biochimica
1 Ann. nei sett. sc. disc.	E09A	Anatomia umana
	E09B	Istologia
1 Ann. nel sett. sc. disc.	E06A	Fisiologia umana
1 Ann. nei sett. sc. disc.	I07X	Meccanica applicata alle macchine
	I14A	Scienza e tecnologia dei metalli
	H07A	Scienza delle costruzioni
	I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine
1 Ann. nei sett. sc. disc.	A04B	Ricerca operativa
	I27X	Ingegneria economico-gestionale
1 Ann. nei sett. sc. disc.	K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni
	K04X	Automatica
1 Ann. nel sett. sc. disc.	I17X	Elettrotecnica
1 Ann. nel sett. sc. disc.	K01X	Elettronica
1 Ann. nei sett. sc. disc.	K10X	Misure elettriche ed elettroniche
	K02X	Campi elettromagnetici
1 Ann. nel sett. sc. disc.	K03X	Telecomunicazioni
1 Ann. nei sett. sc. disc.	I04B	Macchine e fluido
	I04C	Sistemi e tecnologie energetici
	I05A	Fisica tecnica industriale
	I05B	Fisica tecnica ambientale
	I01A	Idraulica

Roma, 14 settembre 1998

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

98A8061

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 settembre 1998

Dollaro USA	1666,93
ECU	1941,47
Marco tedesco	987,93
Franco francese	294,62
Lira sterlina	2811,61
Fiorino olandese	875,53
Franco belga	47,890
Peseta spagnola	11,632
Corona danese	259,15
Lira irlandese	2472,89
Dracma greca	5,717
Escudo portoghese	9,637
Dollaro canadese	1100,57
Yen giapponese	12,727
Franco svizzero	1202,69
Scellino austriaco	140,40
Corona norvegese	221,28
Corona svedese	211,03
Marco finlandese	324,55
Dollaro australiano	998,82

98A8174

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Gallimune S.E.»

Decreto n. 121 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario GALLIMUNE S.E. vaccino inattivo, in adiuvante oleoso.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via Pisani n. 16, codice fiscale 00221300288.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nell'officina sita in Noventa Padovana (Padova).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 240 ml (800 dosi), A.I.C. n. 102286010;

flacone da 300 ml (1.000 dosi), A.I.C. n. 102286022;

flacone da 450 ml (1.500 dosi), A.I.C. n. 102286034.

Composizione: 0,3 ml di prodotto contiene:

principi attivi: salmonella enteritidis, fagotipo 4, con titolo, prima della inattivazione, non inferiore a $3,75 \times 10^{9}$ UFC;

eccipienti: paraffina liquida leggera ml 0,2088, sorbitan monoleato ml 0,0162, polisorbato 80 ml 0,0045;

conservanti: sodio etilmercurio tiosalicilato max mcg 30, formaldeide libera inferiore a mg 0,15, acqua p.p.i. q.b. a ml 0,3.

Specie di destinazione: pollastre da uova da consumo e da riproduzione.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da salmonella enteritidis in pollastre sane, destinate alla produzione di uova da consumo e da riproduzione.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: diciotto mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8139

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Enagon»

Decreto n. 122 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario ENAGON (Gonadorelina) soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 1 flacone da 15 ml, A.I.C. n. 102304019;

scatola da 2 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 102304021;

scatola da 5 flaconi da 15 ml, A.I.C. n. 102304033.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: conadorelina ug 50;

eccipienti: alcool benziliaco mg 9, potassio fosfato monobasico mg 8, potassio fosfato bibasico anidro mg 2, sodio cloruro mg 7,47, acqua p.p.i. q.b. a ml 100.

Specie di destinazione: bovini.

Indicazioni terapeutiche: terapia delle cisti ovariche follicolari, miglioramento del tasso di concepimento.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8140

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Specin»

Decreto n. 123 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SPECIN soluzione iniettabile.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C., nell'officina consortile sita in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone multidose con tappo perforabile da 100 ml, A.I.C. n. 102387014;

flacone multidose con tappo perforabile da 250 ml, A.I.C. n. 102387026.

Composizione: 100 ml contengono:

principio attivo: lincomicina cloridrato g 5,67 (pari a lincomicina g 5), spectinomicina cloridrato g 15 (pari a spectinomicina g 10);

eccipienti: alcool benziliaco g 0,9, acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a ml 100.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: terapia causale delle infezioni, primarie e secondarie, sostenute da microrganismi sensibili all'attività della lincomicina e/o della spectinomicina.

Tempo di attesa:

le carni degli animali trattati possono essere destinate all'alimentazione umana purché al momento della macellazione siano trascorsi almeno quattordici giorni dall'ultimo trattamento;

il latte può essere utilizzato per l'alimentazione umana purché siano trascorse quarantotto ore (pari a 2 mungiture) dall'ultimo trattamento.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8138

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedofarmolo»

Decreto n. 124 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SEDOFARMOLO.

Titolare A.I.C.: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cavallo sportivo.

Avvertenze: alla voce avvertenze inserire la frase: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare. In ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare, prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Numeri di A.I.C.:

alla confezione già in commercio: flacone da 50 ml, viene assegnato il numero di A.I.C. 101528014;

alla confezione già in commercio: 5 fiale da 10 ml è assegnato il numero di A.I.C. 101528026.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8137

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Simpatex-Zoo»

Decreto n. 125 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario SIMPATEX-ZOO soluzione iniettabile (flacone da 20 ml), registrazione n. 10297.

Titolare A.I.C.: ditta Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300, codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate:

denominazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora denominata SIMPATEX;

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cane.

Numeri di A.I.C.: alla confezione già in commercio flacone da 20 ml, viene ora assegnato il numero di A.I.C. 102107012.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

La specialità medicinale «Simpatez-zoo» deve essere ritirata dal commercio entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8135

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rocortin B12»

Decreto n. 126 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario ROCORTIN B12, flacone da 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale in Parma, strada Manara 5/a, codice fiscale 00278930490.

Modifiche apportate:

composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: calcio lattato 268 mg, colecalciferolo (vitamina D3) U.I. 1.250.000, cianocobalamina (vitamina B12) 25 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Vie di somministrazione: la specialità medicinale per uso veterinario può essere somministrata per via intramuscolare, endovenosa e sottocutanea.

Tempi di sospensione: il tempo di attesa è ora di zero giorni.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

è autorizzata l'immissione in commercio della confezione:

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101451033.

Alla confezione flacone da 50 ml, già in commercio, viene ora attribuito il numero di A.I.C. 101451021.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8136

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neocolimicina»

Decreto n. 127 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NEOCOLIMICINA, nella confezione blister da 10 compresse, registrazione n. 10168.

Titolare A.I.C.: società Farmaceutici Gellini, con sede legale in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,300 e codice fiscale 01396760595.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cane e gatto.

Numero di A.I.C.: alla confezione blister da 10 compresse, già in commercio, viene ora assegnato il numero di A.I.C. 102093010.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8134

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Combelen»

Decreto n. 128 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario COMBELEN, nelle confezioni: 5 flaconi da 5 ml, A.I.C. n. 100387012 e flacone da 25 ml, A.I.C. n. 100387024.

Titolare A.I.C.: ditta Bayer S.p.a., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale 05849130157.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cane e gatto.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia semplice.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8133

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Neo Antergan»

Decreto n. 129 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario NEO ANTERGAN, flacone da 50 e 100 ml e scatola 5 flaconi da 10 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cavallo sportivo.

Avvertenze: alla voce avvertenze deve essere inserita la frase: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare e in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già autorizzati vengono assegnati i seguenti nuovi numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101519027;

flacone da 100 ml, A.I.C. n. 101519015;

scatola da 5 flaconi da 10 ml, A.I.C: n. 101519039.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale per uso veterinario deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8132

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Effortilvet», «Finalgon», «Mederantil», «Metacam», «Monzal», «Quentan», «Sedivet», «Sputolysin», «Voren», «Voren Retard», «Ventipulmin», «Quentan», «Sputolysin» e «Ventipulmin».

Decreto n. 131 del 3 settembre 1998

Prodotti medicinali per uso veterinario:

1) EFFORTILVET iniettabile;

2) FINALGON;

3) MEDERANTIL;

4) METACAM sospensione orale;

5) MONZAL;

6) QUENTAN soluzione iniettabile;

7) SEDIVET;

8) SPUTOLYSIN soluzione iniettabile;

9) VOREN;

10) VOREN Retard;

11) VENTIPULMIN soluzione iniettabile, sciroppo;

12) QUENTAN polvere;

13) SPUTOLYSIN polvere;

14) VENTIPULMIN granulato.

Titolare A.I.C.: ditta estera Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale in Firenze, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

officina di produzione: dal prodotto n. 1 al prodotto n. 11 l'officina di produzione è ora denominata Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania, stabilimento di Biberach an der Riss - Germania;

dal prodotto n. 12 al prodotto n. 14 l'officina di produzione è ora denominata Boehringer Ingelheim Pharma KG - Ingelheim am Rhein - Germania.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8130

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardiofarma»

Decreto n. 132 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CARDIOFARMA, flaconi da 15 ml e 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cavallo sportivo.

Avvertenze: alla voce avvertenze deve essere inserita la frase: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare e in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate, già in commercio, vengono assegnati i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 15 ml, A.I.C. n. 101523025;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101523013.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8129

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Uvitriam»

Decreto n. 133 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario UVITRIAM, nelle confezioni flaconi da 10 ml e 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cavallo sportivo.

Avvertenze: alla voce avvertenze viene inserita la frase: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare e in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Numeri di A.I.C.:

alla confezione già in commercio flacone da 10 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 101544029;

alla confezione già in commercio flacone da 50 ml viene assegnato il numero di A.I.C. 101544017.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8128

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Carbacolina»

Decreto n. 134 del 3 settembre 1998

Specialità medicinale per uso veterinario CARBACOLINA, flacone da 20 ml e 50 ml.

Titolare A.I.C.: ditta Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello n. 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

specie di destinazione: la specialità medicinale per uso veterinario è ora destinata alla specie: cavallo sportivo.

Avvertenze: alla voce avvertenze deve essere inserita la frase: «Il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare e in ogni caso i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi centottanta giorni dall'ultimo trattamento».

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio, vengono assegnati i seguenti numeri di A.I.C.:

flacone da 20 ml, A.I.C. n. 101521021;

flacone da 50 ml, A.I.C. n. 101521019.

Regime di dispensazione: la specialità medicinale deve essere venduta dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro quindici giorni.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A8127

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 484.000
- semestrale ... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 396.000
- semestrale ... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 110.000
- semestrale ... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 102.000
- semestrale ... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 260.000
- semestrale ... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 101.000
- semestrale ... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 254.000
- semestrale ... L. 138.000

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. 1.045.000
- semestrale ... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. 935.000
- semestrale ... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189